

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell’art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

	corrispondente al debito maturato dalla società (C) s.r.l., in favore della quale	
	la società opponente, socio unico della società mutuataria, aveva prestato fi-	
	deiusione, per la restituzione di un mutuo concesso dalla banca.	
	La (B) s.p.a. ha eccepito la nullità della clausola del contratto di mutuo che	
	rinvia all'Euribor per la determinazione del tasso di interesse contrattuale per	
	violazione della normativa sulla tutela della concorrenza e dell'art. 117 del	
	T.U.B., la nullità del contratto di mutuo ai sensi degli artt. 1346 e 1284 com-	
	ma 3 c.c. per indeterminabilità del tasso di interesse, la sua annullabilità per	
	vizio del consenso, la illegittima applicazione dell'anatocismo e la inefficacia	
	di alcune clausole del contratto di fideiusione per mancata approvazione per	
	iscritto, ha contestato alla banca di avere abusato del diritto attribuitole dal	
	decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo iscrivendo ipoteca su beni	
	immobili del debitore principale e dello stesso fideiussore di valore ben supe-	
	riore all'importo ingiunto ed ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo op-	
	posto, nonché la condanna della banca al risarcimento dei danni, quantificati	
	in misura non inferiore a € 200.000,00.	
	Il contratto concluso da (B) s.p.a. con (C) s.r.l. determina il tasso di interesse	
	dovuto dal mutuatario in una percentuale corrispondente al tasso Euribor au-	
	mentato di uno spread di 3,25 punti percentuali ed aumentato all' 0,05 supe-	
	riore.	
	La società opponente assume la nullità della clausola contrattuale perché la	
	stessa sarebbe in contrasto con il disposto dell'art. 2 della legge 10.10.1990 n.	
	287, recante "norme per la tutela della concorrenza e del mercato" che vieta,	
	tra l'altro, <i>"le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di im-</i>	
	<i>pedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorren-</i>	
	SENTENZA 16.09.2013	Pag. 2
	N° 4908/12 R.A.C.C.	

	<i>za all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche at-</i>	
	<i>traverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i</i>	
	<i>prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”.</i>	
	La nullità della clausola contrattuale sarebbe dunque una sorta di nullità deri-	
	vata, fondata sull’assunto che, poiché il tasso Euribor viene determinato sulla	
	base della rilevazione dei tassi applicati dalle banche, sarebbero in effetti gli	
	istituti di credito a determinare, secondo la società attrice “ <i>concordemente</i>	
	<i>(i.d. in spregio alle regole della concorrenza e del mercato), il costo dei loro</i>	
	<i>prodotti finanziari”.</i>	
	L’assunto è suggestivo, ma infondato.	
	L’Euribor, come noto, è un tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che	
	indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le	
	principali banche europee.	
	Esso viene determinato ("fissato") dalla European Banking Federation (EBF)	
	come media dei tassi di deposito interbancario tra un insieme di oltre 50 ban-	
	che, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell’area Euro	
	(che, per l'Italia, sono Intesa Sanpaolo, Unicredit, Monte dei Paschi di Siena e	
	UBI Banca).	
	Il meccanismo di calcolo garantisce che tassi anomali non ne falsino il valore	
	(è escluso dal computo il 15% dei valori rispettivamente più alti e più bassi) e	
	la stessa comunicazione dei dati avviene su base volontaria per le varie ban-	
	che, anche se l’Euribor è calcolabile solamente se partecipano alla rilevazione	
	almeno 12 istituti di credito.	
	La fissazione giornaliera del tasso è affidata ad una associazione di banche,	
	ma avviene sulla base di dati (i tassi di deposito interbancario praticati dalle	
	SENTENZA 16.09.2013	Pag. 3
	N° 4908/12 R.A.C.C.	

	maggiori banche europee) che si assumono come oggettivi.	
	E' vero che le singole banche che contribuiscono alla determinazione	
	dell'Euribor (ma tra esse non è la banca convenuta) possono influenzarne	
	l'ammontare (anche se la esclusione dal computo dei tassi anomali è suffi-	
	ciente garanzia che ciò non avvenga), ma ciò non basta per affermare che	
	l'intero meccanismo è illecito.	
	La eccepita nullità deriverebbe infatti dalla esistenza di accordi tra le banche	
	interessate dirette ad influenzare la determinazione del tasso attraverso la	
	modifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei	
	rapporti con altri istituti di credito.	
	Di tali accordi non vi è prova, né una prova in tal senso potrebbe essere ac-	
	quisita a mezzo della C.T.U. richiesta dalla società attrice, atteso che, come	
	dedotto dalla stessa (A) s.p.a., la Autorità Antitrust dell'Unione Europea (che	
	ha poteri e strumenti di accertamento delle violazioni della normativa comu-	
	nitaria a tutela della concorrenza ben maggiori di quelli che potrebbe avere	
	un tecnico incaricato da questo giudice) nutre unicamente dei sospetti sulla	
	esistenza di un cartello finalizzato a manipolare il tasso in questione.	
	Inconferente è il richiamo fatto dalla società opponente alla giurisprudenza di	
	legittimità formatasi in tema di rinvio alle "condizioni usualmente praticate	
	dalle aziende di credito sulla piazza" per la determinazione del tasso di inte-	
	resse, atteso che in quel caso la nullità della clausola contrattuale consegue	
	alla mancata pattuizione per iscritto ed in maniera univoca del tasso di inte-	
	resse ultralegale e dunque alla violazione dell'art. 1284 comma 3 c.c.	
	Non rileva neppure il principio di diritto affermato da Cass. sez. I, 28 marzo	
	2002, n. 4490, secondo cui il rinvio alle condizioni usualmente praticate dalle	
	SENTENZA 16.09.2013	Pag. 4
	N° 4908/12 R.A.C.C.	

	aziende di credito sulla piazza è nullo anche quando la determinazione dei	
	tassi di interesse avviene sulla base di criteri stabiliti in ambito nazionale con	
	“accordi di cartello”, proprio perché tali accordi sarebbero illeciti per viola-	
	zione della normativa antitrust, atteso che in questo caso la determinazione	
	del tasso di interesse si fonda appunto su un accordo vietato dall’art. 2 della	
	legge 10.10.1990 n. 287, mentre dell’esistenza di un accordo per la determi-	
	nazione dell’Euribor non vi è prova.	
	La clausola contrattuale che richiama l’Euribor non è neppure in contrasto	
	con l’art. 117 comma 6 del T.U.B.: il tasso di interesse è, tempo per tempo,	
	determinabile attraverso il rinvio recettizio al tasso di riferimento e la variabi-	
	lità del tasso, anche nel caso in cui questo aumenti, non fa sì che il tasso ap-	
	plicato sia <i>“più sfavorevole per il cliente di quello pubblicizzato”</i> : il mutuata-	
	rio sa sin dall’inizio che è esposto alle variazioni del tasso Euribor e non può	
	essere indotto a ritenere che il corrispettivo del mutuo non sarà mai superiore	
	a quello inizialmente indicato, sulla base dell’Euribor vigente alla data di	
	conclusione del contratto.	
	Allo stesso modo, la clausola non viola le previsioni degli artt. 1346 e 1284	
	comma 3 c.c., atteso che l’oggetto del contratto di mutuo è determinabile an-	
	che quando <i>“nel documento contrattuale la parti indicano criteri certi ed og-</i>	
	<i>gettivi che consentono la concreta quantificazione del tasso d'interesse, an-</i>	
	<i>corché ciò avvenga per "relationem", mediante il richiamo ad elementi e-</i>	
	<i>stranei al documento”</i> (Cass. sez. I, 12 novembre 1987, n. 8335), ed anche se	
	tali elementi sono destinati a variare nel corso del tempo, con conseguente	
	modifica del tasso applicabile.	
	Non è poi comprensibile perché dovrebbe essere garanzia di maggiore ogget-	
	SENTENZA 16.09.2013	Pag. 5
	N° 4908/12 R.A.C.C.	

	attività ancorare il tasso di interesse alla quotazione di materie prime (che è al-	
	trettanto influenzabile mediante accordi di cartello), come sostenuto dalla so-	
	cietà attrice, una volta escluso che la banca mutuante sia in alcun modo coin-	
	volta nella determinazione del parametro dell'Euribor.	
	La domanda di nullità del contratto di mutuo concluso da (C) s.r.l. va pertan-	
	to respinta.	
	Del pari infondata è la domanda di annullamento del contratto per vizio del	
	consenso, non integrando un errore la mera impossibilità di conoscere a priori	
	l'ammontare del tasso che verrà applicato sulla base dei parametri predeter-	
	minati previsti nel contratto durante tutta la sua esecuzione e non essendo	
	neppure stato dedotto il contenuto dell'errore in cui il legale rappresentante	
	della società mutuataria sarebbe incorso.	
	Non costituisce un abuso del diritto (e non risulta sia stata causa di danno pa-	
	trimoniale) la iscrizione di ipoteca su beni del debitore di valore superiore al	
	credito, tanto più che la società opponente ha già agito nelle forme consentite	
	dalla legge per ottenere la restrizione della garanzia reale (doc. 10 di parte at-	
	trice).	
	Infondata è anche la contestazione relativa alla illecita applicazione	
	dell'anatocismo, atteso che il contratto è conforme al disposto dell'art. 3 della	
	deliberazione del CICR di data 9.2.2000, che prevede che <i>"Nelle operazioni</i>	
	<i>di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga</i>	
	<i>mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di</i>	
	<i>inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scaden-</i>	
	<i>za di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a</i>	
	<i>decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento"</i> e che di	
	SENTENZA 16.09.2013	Pag. 6
	N° 4908/12 R.A.C.C.	

	tali interessi non è prevista la capitalizzazione periodica.	
	Oltre a contestare la validità del contratto di mutuo da essa garantito, la socie-	
	tà opponente ha eccepito anche la inefficacia, ai sensi dell'art. 1341 comma 2	
	c.c. della clausola del contratto di fideiussione con la quale essa si è obbligata	
	<i>“a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state in-</i>	
	<i>cassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere resti-</i>	
	<i>tuite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o</i>	
	<i>per qualsiasi altro motivo”</i> e della clausola che statuisce che <i>“nell’ipotesi in</i>	
	<i>cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si in-</i>	
	<i>tende fin d’ora estesa a garanzia dell’obbligo di restituzione delle somme</i>	
	<i>comunque erogate”</i> .	
	La eventuale inefficacia di tali clausole, in quanto limitative della facoltà del-	
	la (A) s.p.a. di opporre eccezioni al creditore è del tutto irrilevante nella pre-	
	sente causa, atteso che il debito della (A) s.p.a. non è conseguente alla resti-	
	tuzione da parte della banca dei pagamenti eseguiti dalla (C) s.r.l., né il con-	
	tratto di mutuo da questa concluso è nullo.	
	L’opposizione va dunque respinta e il decreto ingiuntivo opposto integral-	
	mente confermato, con condanna della società opponente a rifondere a (B)	
	s.p.a. le spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, te-	
	nuto conto della mancata assunzione di prove costituenti e delle modalità	
	della fase decisoria.	
	p. q. m.	
	Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore dedu-	
	zione disattesa, definitivamente pronunciando,	
	1) Respinge l’opposizione proposta da “(A) s.p.a.” avverso il decreto ingiun-	
	SENTENZA 16.09.2013	
	N° 4908/12 R.A.C.C.	
	Pag. 7	

	tivo n. 1346/12 pronunciato dal Giudice designato di questo Tribunale in data	
	6 giugno 2012 che, per l'effetto, integralmente conferma;	
	2) Condanna “(A) s.p.a.”, in persona del legale rappresentante, a rifondere a	
	“(B) s.p.a.”, in persona del legale rappresentante, le spese del presente giudi-	
	zio, liquidate in € 3.000,00 per la fase di studio, in € 1.600,00 per la fase in-	
	troduttiva, in € 2.000,00 per la fase istruttoria ed in € 2.100,00 per la fase de-	
	cisoria, oltre I.V.A. e C.P.A.	
	Sentenza provvisoriamente esecutiva <i>ex lege</i> .	
	Così deciso in Udine, il 16 settembre 2013.	
	Il Giudice	
	- Dott. Francesco Venier -	
	SENTENZA 16.09.2013	
	N° 4908/12 R.A.C.C.	
	Pag. 8	